



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 226/21

Lussemburgo, 21 dicembre 2021

Sentenze nelle cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20, Azurair e a., nella causa C-263/20 Airhelp nonché nella causa C-395/20 Corendon Airlines

Un volo deve essere considerato «cancellato» qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un'ora

In caso di prenotazione di un volo determinato, il diritto a compensazione pecuniaria può eventualmente essere esercitato nei confronti del vettore aereo operativo anche qualora la prenotazione non gli sia stata trasmessa

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria) e il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) sono chiamati a pronunciarsi su varie controversie che vedono contrapposti taluni passeggeri nonché le imprese Airhelp e flightright a diverse compagnie aeree, vale a dire la Azurair, la Corendon Airlines, la Eurowings, la Austrian Airlines e la Laudamotion, in merito alla compensazione pecuniaria dei passeggeri a motivo, segnatamente, dell'anticipazione del loro volo.

I due organi giurisdizionali summenzionati hanno chiesto alla Corte di giustizia di fornire chiarimenti sotto vari aspetti per quanto riguarda le condizioni alle quali i passeggeri aerei possono far valere i diritti previsti dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei¹, tra cui in particolare il diritto a compensazione pecuniaria (di importo, a seconda della distanza, pari a EUR 250, EUR 400 o EUR 600) in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Con le sue sentenze odierne, la Corte fornisce chiarimenti su dette condizioni come segue:

- **Un volo deve essere considerato «cancellato» qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un'ora².**

In un caso del genere, infatti, l'anticipazione deve essere considerata significativa in quanto può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo. Una siffatta anticipazione fa perdere ai passeggeri la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative. Così, il passeggero può, in particolare, vedersi costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo al fine di poterlo prendere o persino, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste, non essere in grado di imbarcarsi sull'aereo.

Inoltre, **nel caso di un'anticipazione significativa del volo che dia diritto a una compensazione pecuniaria** (il che presuppone, in particolare, una comunicazione tardiva dell'anticipazione), **il vettore aereo operativo deve sempre versare l'importo integrale** (dunque, a seconda della distanza, EUR 250, EUR 400 o EUR 600). Esso non dispone della possibilità di ridurre del 50% l'eventuale compensazione pecuniaria da versare per il fatto che

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1, e rettifiche in GU 2006, L 365, pag. 89 e in GU 2007, L 329, pag. 64).

² La Corte rileva a tal riguardo che dal regolamento emerge che in caso di cancellazione di un volo accompagnata da un'offerta di riavviamento, qualsiasi anticipazione inferiore o pari a un'ora rispetto al volo originariamente previsto può esonerare il vettore aereo operativo dal suo obbligo di versare una compensazione pecuniaria al passeggero. L'anticipazione superiore, pari o inferiore a un'ora costituisce dunque il riferimento per stabilire se l'anticipazione sia significativa o trascurabile.

ha offerto al passeggero un riavviamento che consente a quest'ultimo di giungere senza ritardo alla sua destinazione finale.

Peraltro, l'informazione relativa all'anticipazione del volo, comunicata al passeggero prima dell'inizio del viaggio, può costituire un'«offerta di riavviamento».

- **Il passeggero che ha prenotato un volo dispone di una «prenotazione confermata»** (condizione indispensabile per poter beneficiare dei diritti previsti dal regolamento) non solo nel caso in cui egli sia in possesso di un biglietto, ma **anche nel caso in cui l'operatore turistico, con il quale abbia concluso un contratto, gli abbia trasmesso un altro titolo che gli offra un trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante l'indicazione dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo, nonché del numero di volo.**

È irrilevante, a tal proposito, il fatto che l'operatore abbia o meno ricevuto conferma, da parte del vettore aereo interessato, per quanto riguarda gli orari di partenza e di arrivo di tale volo. Infatti, non può essere richiesto al passeggero di procurarsi informazioni relative ai rapporti tra l'operatore e il vettore aereo.

- **Inoltre, un vettore aereo può essere qualificato come «vettore aereo operativo»** (contro il quale sono generalmente esercitati i diritti previsti dal regolamento) **nei confronti di un passeggero, qualora quest'ultimo abbia concluso un contratto con un operatore turistico per un volo determinato operato da tale vettore aereo senza che detto vettore abbia confermato gli orari del volo o senza che l'operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale passeggero presso il medesimo vettore aereo.**

Nell'ipotesi in cui il vettore aereo operativo sia tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in forza del regolamento a causa della condotta dell'operatore turistico, tale vettore ha la possibilità di chiedere all'operatore turistico il risarcimento per i danni subiti.

- **L'«orario di arrivo previsto» di un volo, da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame volto a stabilire se sussistano un'anticipazione significativa o un ritardo prolungato che possano dare diritto a una compensazione pecuniaria, può risultare da un titolo diverso da un biglietto, titolo che sia stato trasmesso al passeggero dall'operatore turistico.**
- **In caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, il vettore aereo operativo deve informare il passeggero aereo relativamente all'esatta denominazione sociale e al recapito dell'impresa presso la quale quest'ultimo può chiedere una compensazione pecuniaria nonché, se del caso, precisare i documenti che egli deve allegare alla sua domanda di compensazione pecuniaria, senza tuttavia essere tenuto a informare il passeggero aereo relativamente all'importo esatto della compensazione pecuniaria che il passeggero stesso può eventualmente ottenere.**
- Il rispetto dell'obbligo di informare in tempo utile il passeggero della cancellazione del suo volo deve essere valutato esclusivamente alla luce del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e non alla luce della direttiva sul commercio elettronico³.
- **Il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario dev'essere considerato come non informato della cancellazione di tale volo qualora, sebbene il vettore aereo operativo abbia trasmesso l'informazione relativa a detta cancellazione a tale intermediario (quale, ad esempio, una piattaforma elettronica), tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con il passeggero coinvolto, almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, il summenzionato intermediario non abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine richiesto e il passeggero non abbia espressamente autorizzato l'intermediario a ricevere l'informazione trasmessa dal suddetto vettore aereo operativo.**

³ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1, e rettifica in GU 2002, L 285, pag. 27).

- Infine, un volo non è considerato «cancellato» quando il vettore aereo operativo rinvia l'orario di partenza del volo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-146/20](#), [C-188/20](#), [C-196/20 et C-270/20](#), [C-263/20](#) e [C-395/20](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106